



LEGGE 25 maggio 1981, n. 41 (pubblicato nell'albo del Pubblico Palazzo in data

**4 giugno 1981)**

**Statuto dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.**

**Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata*

*dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 maggio 1981.*

**TITOLO I NATURA, OGGETTO ED ORGANI DELL'AZIENDA**

**Art. 1**

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è Azienda disciplinata dalla Legge 26 novembre 1980 n. 88, dalle norme speciali vigenti in materia e dal presente statuto.

**Art. 2**

L'Azienda ha per oggetto l'impianto e l'esercizio dei seguenti servizi:

- 1) Acqua e Gas
- 2) Elettricità
- 3) Igiene Urbana
- 4) Trasporti Pubblici

ed ha la capacità di predisporre e compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari al raggiungimento dei suoi scopi statutari e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

### **Art. 3**

L'Azienda, in seguito a decisione del Consiglio Grande e Generale, potrà assumere altri servizi ovvero organizzare altri interventi produttivi nell'economia. Ciò potrà avvenire per assunzione diretta ovvero per accorpamento o fusione con altre Aziende pubbliche.

### **Art. 4**

Organi dell'Azienda sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci Revisori.

## **TITOLO II AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 5**

L'amministrazione dell'Azienda è demandata ad un Consiglio di Amministrazione composto di n. 5 membri effettivi, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti tra persone che abbiano competenza amministrativa o tecnica e non esercitino altre attività, pubbliche o private, contrastanti con gli interessi dell'Azienda.

I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Sono incompatibili con la carica dei membri del Consiglio di Amministrazione i dipendenti statali che operano nei settori di competenza affini, o comunque legati ai servizi dell'Azienda.

### **Art. 6**

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono

senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero che col loro comportamento arrechino pregiudizio agli interessi dell'Azienda, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata, con effetto immediato, dal Congresso di Stato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno cinque giorni prima della deliberazione del Congresso di Stato.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni dei propri componenti dandone comunicazione al Congresso di Stato. Se omette di prenderne atto o di darne comunicazione, provvede il Congresso di Stato.

I membri dimissionari restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

#### **Art. 7**

Alle surrogazioni si provvede non appena si è verificata la vacanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Congresso di Stato le vacanze entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate.

Le surrogazioni hanno effetto dalla data di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

I surroganti restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

#### **Art. 8**

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese.

Si riunisce in seduta straordinaria, sempre che occorra:

- per invito del Presidente;
- su richiesta di due membri del Consiglio di Amministrazione;
- su richiesta del Direttore;
- per disposizione del Deputato all'uopo delegato.

Compete al Presidente formulare gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno ed inviarli cinque giorni prima.

In caso di urgenza motivata, il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche nello stesso giorno in cui ha luogo la convocazione.

#### **Art. 9**

Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 10**

Il Direttore interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, salvo che ne sia stato dispensato dal Presidente o dal Consiglio stesso.

#### **Art. 11**

I verbali delle sedute vengono redatti dal Direttore o da altro funzionario designato dal Consiglio di Amministrazione a fungere

da segretario.

I verbali originali devono essere rilegati a fine anno in apposito registro, firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.

Dei verbali delle deliberazioni può essere rilasciata copia al membro del Consiglio Grande e Generale che ne faccia richiesta scritta; ne è consentita la lettura o il riferimento sul merito da parte di qualunque cittadino su domande e previa autorizzazione del Presidente.

#### **Art. 12**

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti, contratti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale o ve l'abbiano i loro congiunti od affini entro il 2° grado.

#### **Art. 13**

Per l'espletamento delle funzioni inerenti la competenza, viene stabilita dal Congresso di Stato, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute, una indennità mensile ed un gettone di presenza in favore del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14**

Il Consiglio di Amministrazione può affidare ai suoi componenti incarichi speciali nell'ambito di quelle che sono le proprie attribuzioni.

#### **Art. 15**

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente

viene sostituito dal membro del Consiglio di Amministrazione da lui espressamente delegato. In mancanza, ne fa le veci il membro piu' anziano.

#### **Art. 16**

Le funzioni di revisione amministrativa sono svolte dal Collegio dei Sindaci Revisori di cui all'art. 8 della Legge 26 novembre 1980 n. 88.

#### **Art. 17**

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Collegio stesso o che, col loro comportamento, arrechino pregiudizio agli interessi delle Aziende sono dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata, con effetto immediato, dal Congresso di Stato entro trenta giorni dalla segnalazione da parte delle Aziende.

La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno cinque giorni prima della deliberazione del Congresso di Stato.

Il Collegio dei Sindaci Revisori prende atto delle dimissioni dei propri componenti dandone comunicazione alle Aziende e al Congresso di Stato. Se omette di prendere atto o di darne comunicazione, provvede il Congresso di Stato.

I membri dimissionari restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

#### **Art. 18**

Alle surrogazioni si provvede non appena si è verificata la

vacanza.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori ha l'obbligo di comunicare al Congresso di Stato le vacanze entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate.

Le surrogazioni hanno effetto dalla data di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

I surroganti restano in carica quanto vi sarebbero rimati i loro predecessori.

#### **Art. 19**

Delle riunioni del Collegio dei Sindaci Revisori e delle risultanze dei controlli trimestrali saranno redatti verbali che saranno inviati al Congresso di Stato a cura del Presidente del Collegio stesso.

### **TITOLO III DIREZIONE**

#### **Art. 20**

La funzione ed i compiti direttivi sono affidati a persona fisica che assume la qualifica di Direttore.

#### **Art. 21**

Le funzioni di Direttore sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria e professione.

Il Direttore non può svolgere incarichi estranei all'Azienda senza provvedimento di autorizzazione del Presidente.

#### **Art. 22**

Per la nomina a Direttore sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino sammarinese;
- b) avere il godimento dei diritti civili e politici;

- c) non avere subito condanne penali, per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per tempo superiore ad un anno, ovvero per lo stesso spazio di tempo l'interdizione dai pubblici uffici, da dimostrarsi mediante la presentazione del certificato penale;
- d) essere fornito di laurea.

### **Art. 23**

Il Direttore è nominato per un termine di tre anni.

Può essere riconfermato di triennio in triennio su proposta del Consiglio di Amministrazione. Non può essere licenziato prima della scadenza del triennio per il quale è stato nominato senza motivata deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Qualora prima della scadenza del triennio il Congresso di Stato non abbia deliberato in merito al licenziamento o alla conferma in carica del Direttore, questi si intende tacitamente confermato per un altro triennio.

Il provvedimento di mancata conferma nell'incarico deve essere notificato al Direttore almeno sei mesi prima della scadenza del triennio.

### **Art. 24**

Nel corso del triennio il Direttore può essere licenziato nel caso si renda colpevole di gravi mancanze ed in particolare:

- a) sia venuto meno ai doveri del suo ufficio in modo da compromettere gravemente il buon andamento del servizio;
- b) abbia commesso gravi infrazioni alle norme di legge e

regolamenti riguardanti l'Azienda;

c) abbia dato prova, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, di inettitudine, di incapacità, di scarso rendimento, di infedeltà.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre l'esonero dal servizio del Direttore quando questi non possa più attendere alle sue mansioni per ragioni di salute debitamente accertate.

Contro il provvedimento di licenziamento o di esonero, il Direttore ha facoltà di ricorrere al Consiglio dei XII che decide con obbligo di avvalersi del parere di consulente.

#### **Art. 25**

La retribuzione del Direttore è fissata dall'art. 14 della Legge 26 novembre 1980 n. 88.

### **TITOLO IV ORDINAMENTO INTERNO DELL'AZIENDA**

#### **Capitolo I Ordinamento**

##### **5**

#### **Art. 26**

L'Azienda si articola in :

- a) Amministrazione.
- b) Esercizio (Servizi tecnici).
- c) Programmazione, studi e progetti.

##### **5**

#### **Art. 27**

L'amministrazione si suddivide in:

- 1) Segreteria generale, personale.
- 2) Contabilità e ragioneria.

3) Approvvigionamenti.

4) Ufficio commerciale.

## 5

### Art. 28

Compiti dell'amministrazione sono:

1) Segreteria generale, personale

Cura la corrispondenza, compila gli atti deliberativi, stipula contratti, organizza il protocollo e l'archivio, segue gli affari generali.

Provvede agli affari generali del personale dipendente curandone lo stato giuridico ed economico.

2) Contabilità e ragioneria

Provvede alle registrazioni contabili, cura gli incassi e i pagamenti, calcola gli stipendi del personale dipendente, redige lo schema di bilancio preventivo su indicazioni della Direzione, compila il conto consuntivo, tiene aggiornati regolarmente i libri contabili obbligatori, esegue le registrazioni di magazzino provvedendo alla relativa organizzazione.

3) Approvvigionamenti

Provvede all'acquisto dei vari materiali su richieste ed indicazioni degli uffici tecnici. Gli acquisti avvengono secondo un "budget" annuale e in base all'apposito regolamento amministrativo.

4) Ufficio commerciale

Tiene i rapporti con l'utenza, provvede alla stipula dei vari contratti di utenza.

**Art. 29**

L'esercizio comprende i seguenti servizi tecnici:

- 1) Servizio acqua e gas.
- 2) Servizio elettricità e misure.
- 3) Servizio igiene urbana.
- 4) Servizio trasporti.

**Art. 30**

Compiti dei servizi tecnici sono:

- 1) Servizio acqua e gas

Provvede alla captazione, trasporto e distribuzione di acqua e gas.

- 2) Servizio elettricità e misure

Approvvigionamento, trasporto e distribuzione di energia elettrica, laboratori di taratura e controllo degli strumenti di misurazione dei servizi erogati. Manutenzione degli impianti tecnologici in dotazione allo Stato.

- 3) Servizio igiene urbana

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spazzamento stradale, gestione depuratori, vasche biologiche, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, rotta neve, giardinaggio.

- 4) Servizio trasporti

Trasporti urbani, suburbani, extraurbani, scolastici, turistici, funivia, gestisce l'officina generale di manutenzione di tutto il

parco veicoli della Azienda Autonoma e dello Stato.

**5**

**Art. 31**

Alla programmazione, studi e progetti compete, di concerto con la Direzione, la programmazione generale dell'Azienda e l'esecuzione, di concerto con i servizi competenti, dello studio e della progettazione degli impianti.

**Capitolo II Personale**

**5**

**Art. 32**

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Azienda è regolato dalla Legge 26 novembre 1980 n. 88.

Le assunzioni straordinarie o temporanee devono avvenire esclusivamente sulla base delle graduatorie previste dalle vigenti norme sul collocamento.

**TITOLO V RESPONSABILITA'**

**Art. 33**

Il membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore e i dirigenti rispondono di ogni danno economico avvenuto all'Azienda per colpe gravi, per inosservanza delle leggi e dei regolamenti.

**Art. 34**

Il Direttore risponde personalmente per tutto ciò che concerne l'esercizio tecnico e amministrativo dell'Azienda nei limiti delle proprie attribuzioni, sia per azioni ed omissioni proprie, quanto per quelle degli altri dipendenti.

La responsabilità attribuita al Direttore non esonera il

personale dipendente da quelle in cui esso personalmente potrà incorrere per azioni ed omissioni, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri di ciascuno.

## **TITOLO VI PATRIMONIO - CONTABILITA' - FINANZA**

### **Art. 35**

Entro 12 mesi dall'approvazione del presente statuto verrà definito lo stato patrimoniale della Azienda sulla base di apposito inventario dei beni mobili ed immobili necessari al funzionamento dell'Azienda medesima.

### **Art. 36**

Entro 2 mesi dall'approvazione del presente statuto, il Congresso di Stato emanerà apposito regolamento amministrativo ai sensi della Legge 9 novembre 1979 n. 70.

### **Art. 37**

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività aziendale, nonché la continuità dei servizi, l'Azienda riceverà dallo Stato anticipazioni di cassa commisurate alle reali esigenze da dimostrarsi con regolari bilanci di cassa.

## **TITOLO VIII STRUTTURA ORGANICA**

### **Art. 38**

La dotazione organica dell'Azienda, comprensiva delle declaratorie o profili di ruolo, livelli retributivi, requisiti e modalità per la collocazione del personale nelle qualifiche, è stabilita con le modalità previste dalla Legge 25 novembre 1980 n. 88.

### **Art. 39**

Il presente statuto entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 1981/1680 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI Gastone Pasolini - Maria Lea Pedini Angelini

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva